

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00004/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02414/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Guerinoni e Marco Fusari, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (USR Lombardia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto di pubblicazione dell'Elenco degli ammessi a sostenere le prove orali del concorso, per titoli ed esami, indetto con DDG (MIUR) n. 106 del 23.02.2016, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti

comuni di insegnamento della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso B12, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 1° luglio 2016, prot. MIUR AOODRLO R.U. 10963, e del relativo allegato, con cui è stata disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali;

- del successivo decreto di pubblicazione dell'Integrazione dell'Elenco degli ammessi a sostenere le prove orali del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso B12, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 4 agosto 2016, prot. MIUR AOODRLO R.U. 13247, e del relativo allegato, con cui è stata disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali;

- dell'esito della prova scritta, conosciuto il 5.08.2016;

- dell'elaborato scritto dalla ricorrente nella parte in cui contiene la valutazione della prova scritta da parte della commissione esaminatrice;

- del verbale di approvazione della griglia di valutazione delle prove scritte;

- della griglia di valutazione della prova scritta pubblicata il 7 giugno 2016;

- dell'allegato 2 del verbale n. 2 del 30.05.2016 costituente atto di valutazione della prova pratica della ricorrente;

- del provvedimento prot. MIUR AOODRLO RU 9256 del 7 giugno 2016, con cui è stata pubblicata la traccia per la prova pratica sostenuta dalla ricorrente, nonché della traccia stessa;

- del verbale di approvazione della griglia di valutazione per la prova pratica;

- della griglia di valutazione della prova pratica pubblicata il 7.06.2016;

B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 4.01.2017:

- del decreto n. 2959 dell'USR per la Lombardia pubblicato il 13.10.2016, di approvazione della graduatoria di merito del concorso, con la graduatoria allegata, che non riporta il nome della ricorrente;

- del decreto n. 3013 dell'USR del 24.10.2016, di rettifica della graduatoria di merito;

C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 20.12.2017:

- del decreto n. 3969 del 28.09.2017 dell'USR della Lombardia, di approvazione della rettifica della graduatoria di merito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (USR Lombardia);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Concetta Plantamura nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020, tenutasi ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con Decreto del Direttore Generale (DDG) del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) del 23.02.2016, n. 106, sono stati indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esame, per il reclutamento del personale docente per i posti comuni d'insegnamento, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per le classi di concorso riportate negli allegati nn. 1 e 2 al bando.

2) La ricorrente ha partecipato per la classe di concorso B012 (Laboratori di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), concorrendo per i 36 posti assegnati per la Regione Lombardia. La stessa ha riferito che, dopo avere partecipato alla prova scritta, in data 6 maggio 2016, e alla prova pratica, in data 8 giugno 2016, ha appreso di essere stata esclusa dalla prova orale, per non avere raggiunto il punteggio minimo di 28 tra prova scritta e prova pratica [bensì il punteggio, inferiore, pari - complessivamente - a 23,45 punti, di cui 15,45 per la prova scritta (18,5 + 2,1 inglese *3/4) e 8 punti (su 10) per la prova pratica].

3) Da ciò il ricorso, notificato tra il 29 settembre e il 7 ottobre 2016 e depositato il 31 ottobre 2016, con cui l'esponente ha chiesto l'annullamento

degli atti in epigrafe specificati sulla base di quattro motivi, come di seguito rubricati.

3.1) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell'istruttoria e della motivazione; pubblicazione delle griglie in data successiva allo svolgimento delle prove.

La griglia di valutazione della prova scritta è stata pubblicata dalla Commissione in data 7 giugno 2016, ovvero dopo l'espletamento, in data 6 maggio 2016, della prova scritta.

3.2) Sulla valutazione della prova scritta: violazione della nota n. 14097 del 18 maggio 2016; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell'istruttoria e della motivazione.

3.2.1) La Commissione ha predisposto una griglia di valutazione manifestamente illogica e la cui adozione non è stata minimamente motivata (non è stato peraltro pubblicato il verbale della commissione con cui è stata discussa e approvata la griglia di valutazione)

3.2.2) La griglia è illogica e incomprensibile con riguardo al criterio dell'originalità ivi previsto e per il quale vengono attribuiti 1,5 punti a domanda (su 5,5)

3.3) Illegittimità della prova pratica per violazione dell'Allegato A al D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016, recante disciplina specifica delle prove di esame per ogni classe concorsuale.

3.4) Sulla valutazione della prova pratica: eccesso di potere per manifesta illogicità, manifesta contraddittorietà, falsità dei presupposti in fatto, omissione o insufficiente istruttoria.

4) Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (USR Lombardia), controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

5) Con ordinanza del 25.11.2016, n. 1519, l'intestato Tribunale: *«Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria deliberazione non appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto:*

- *la determinazione dei criteri di valutazione deve precedere la correzione e non lo svolgimento delle prove;*
- *la discussione dei criteri di valutazione è insita nella loro approvazione e non sussiste un obbligo di specificazione dei criteri previsti dal bando;*
- *la valutazione della motivazione del giudizio delle prove d'esame richiede un esame incompatibile con la presente fase cautelare; ...»,* ha respinto la domanda cautelare.

6) Con motivi aggiunti depositati il 4 gennaio 2017 l'impugnazione è stata estesa al decreto di approvazione graduatoria di merito, con la graduatoria e la relativa rettifica, deducendo in via derivata gli stessi motivi dedotti nel ricorso introduttivo.

7) Con motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2017 l'impugnazione è stata estesa al decreto del 28 settembre 2017, di approvazione della rettifica della graduatoria di merito, deducendo in via derivata gli stessi motivi dedotti nel ricorso introduttivo.

8) In vista dell'udienza di merito la ricorrente ha depositato una memoria con cui, dopo avere ribadito le proprie precedenti deduzioni, ha introdotto *«in subordine...domanda di risarcimento del danno per equivalente, nel caso in cui il Collegio ritenga che la pronuncia di annullamento non possa comunque giovare alla ricorrente».*

9) Indi, in data 11.11.2020 ha depositato richiesta di passaggio della causa in decisione sugli scritti, con esonero dalla partecipazione in udienza.

10) All'udienza pubblica del 17 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

11) Il primo motivo è infondato.

11.1) La predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte dopo lo svolgimento delle stesse ma prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati non contrasta né con l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 (per cui: *«Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove»*), né con i principi di imparzialità e trasparenza cui è finalizzata tale norma (cfr., ex multis, da ultimo, Cons. Stato,

Sez. VI, Sent., 21-09-2020, n. 5528, per cui: *«deve escludersi la violazione dell'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 487 del 1994, essendo per un verso incontestato che i criteri valutativi sono stati elaborati prima dell'inizio della correzione della seconda prova scritta, e dovendosi per altro verso secondo ius receptum ritenere conforme alla citata disposizione normativa la fissazione dei criteri dopo l'effettuazione delle prove concorsuali, ma prima della correzione degli elaborati, risultando un tale modus procedendi conforme ai principi di imparzialità e trasparenza cui è finalizzata tale norma»*).

Nella specie, l'operato della commissione - che risulta avere predisposto i criteri di valutazione il 30 maggio 2016, pubblicando il relativo verbale sull'apposita piattaforma SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione) in data 7 giugno 2016 (cfr. allegato 5 al ricorso, ove è riportato lo stralcio del verbale n. 2, del 30.05.2016), prima della correzione della prova scritta, risalente al 14 giugno 2016 (cfr. allegato n. 3 della produzione ricorrente) - risulta, pertanto, immune dai vizi dedotti col primo motivo.

12) Quanto alle censure svolte con il secondo motivo, occorre premettere, in linea generale, che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate prima a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'amplessissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in particolari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti, con la conseguenza che, anche la scelta concernente l'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove è sindacabile dal giudice amministrativo solo qualora appaia evidente che l'esercizio del potere discrezionale sia trasmodato in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere, quali errori sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 18.06.2019 n. 4127).

12.1) Con specifico riguardo al caso di specie, si osserva quanto segue.

12.1.1) Le censure sull'attività di verbalizzazione della commissione risultano inammissibili per genericità prima ancora che infondate.

Premesso che il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa, ma riportarne soltanto gli aspetti salienti e significativi, non è qui affatto specificato quale sarebbe la lacuna suscettibile di invalidare il provvedimento conclusivo dell'Amministrazione.

Risulta, del resto, e come già poc'anzi evidenziato, che la Commissione ha approvato la "griglia di valutazione" in data 30.05.2016, pubblicando il relativo verbale sull'apposita piattaforma SIDI in data 7.06.2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 12 del DPR n. 487/1994.

Non va, peraltro, sottaciuto che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in assenza di qualsivoglia altro elemento atto a dimostrare una lesione della par condicio, della trasparenza e della tutela dell'interesse pubblico alla selezione del candidato migliore, può farsi applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici, secondo il quale, un'eventuale lacuna della verbalizzazione può comportare, al più, una mera irregolarità dell'atto in questione e non l'illegittimità dell'intera attività amministrativa, per via di un automatico effetto viziante sul provvedimento, dovendosi escludere che l'atto conclusivo possa essere viziato per la sola incompletezza dell'atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate [cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 08/07/2020, n. 2932; Cons. Stato, VI, 14.04.2008, n.1575, per cui: «*in base ad un principio di ragionevolezza, il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa (il che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione), ma deve riportarne soltanto gli aspetti salienti e significativi. Tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale. In altri termini, si deve ritenere che eventuali lacune del verbale possano causare l'invalidità dell'atto verbalizzato solo nel caso in cui tali lacune riguardino aspetti*

dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza. Le omissioni che riguardano aspetti diversi e non determinanti nei sensi appena specificati danno invece luogo a mere irregolarità formale»].

12.1.2) Anche la censura vertente sulla violazione della nota ministeriale che avrebbe imposto di specificare, integrare e modificare i criteri ministeriali risulta infondata.

Nelle «*Istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica*» di cui alla Comunicazione del DG MIUR prot. 0014097, del 18.05.2016 (allegato in atti da parte ricorrente sub n. 13), è stato indicato, a proposito della «*Verbalizzazione delle operazioni*» che: «*Nel primo verbale le commissioni, avuto riguardo al testo delle prove scritte reso disponibile in piattaforma, discuteranno i seguenti criteri che si propongono a livello nazionale per la valutazione delle prove, che sono: "pertinenza", "correttezza linguistica", "completezza" e "originalità". Ogni commissione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando e verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati.*

Le commissioni provvederanno, altresì, alla definizione di criteri specifici, nonché delle griglie di valutazione e delle conseguenti schede di correzione degli elaborati, che saranno riportate nell' apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data».

Da un'interpretazione complessiva della soprariportata nota non si ricava affatto e in modo univoco un obbligo in capo alla Commissione di modificare i criteri di valutazione proposti in sede ministeriale.

Un tale obbligo, d'altro canto, difficilmente potrebbe conciliarsi con l'ampia discrezionalità tecnica spettante alle commissioni giudicatrici nella predisposizione dei criteri di valutazione [cfr. Cons. Stato, V, 30.09.2020, n. 5743, con la giurisprudenza ivi richiamata; nonché, id., III, 29.03.2019, n. 2091, per cui «*Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, l'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al*

sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, IV, 25 febbraio 2018, n. 705; 7 dicembre 2017, n. 5770, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 26 gennaio 2015, n. 330; VI, 17 giugno 2014, n. 3050 sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1596; IV, 11 luglio 2013, n. 3747.

Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento, a monte, dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato, Sez IV, 26 luglio 2018, n. 4585)]»

Né va, d'altro canto, trascurato che la determinazione dei criteri costituisce un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione (Consiglio di Stato Sez. V, 21 gennaio 2019, n. 495).

12.1.3) Ebbene, reputa il Collegio che, nella specie, e si può così allargare lo scrutinio alle restanti censure formulate nel secondo motivo, avuto riguardo ai quattro criteri elaborati dalla Commissione, con i relativi descrittori, non siano riscontrabili i suindicati vizi di eccesso di potere, essendo stata la discrezionalità della Commissione stessa sufficientemente indirizzata.

La «griglia valutativa» predisposta ed utilizzata per la valutazione della prima prova scritta, non superata dalla ricorrente, non solo è sufficiente a consentire una corretta graduazione del punteggio da attribuire al suo elaborato, ma, è anche idonea a far comprendere l'iter valutativo seguito dalla commissione

nell'esprimere il proprio giudizio, in tal modo soddisfacendo l'onere di motivazione delle determinazioni assunte, oltre che assicurando un metro valutativo oggettivo e razionale, nel rispetto dei principi della trasparenza e della par condicio.

Non convincono, per tale via, anche per il loro sconfinamento nel merito delle valutazioni della commissione, le critiche rivolte dall'esponente alla scelta e alla graduazione del criterio dell'«originalità» in quanto riferito alla classe di concorso «B012», atteso che, non solo è del tutto indimostrata l'irrazionalità del predetto criterio per le classi di concorso scientifiche, ma, come ben spiegato dall'Amministrazione (cfr. allegato 3 della produzione resistente), *«da un punto di vista “metodologico-sperimentale”, in campo scientifico l'“originalità” non è affatto un fattore limitante».*

Si spiega così, del tutto coerentemente con tale premessa, che l'«esposizione completa, originale, coerente» presenta una graduazione (di 1,5) superiore a quella (pari ad 1) del descrittore «esposizione delle conoscenze in maniera coerente, combinata con sufficiente fluidità», assegnata alla ricorrente. Appare, cioè, del tutto logica e ragionevole la mancata assegnazione del punteggio massimo all'elaborato che difetti di originalità, declinata, ad esempio, attraverso le correlazioni dell'aspirante docente con le altre materie, al fine di «destare l'interesse, la curiosità, l'attenzione o il desiderio di approfondimento da parte del discente» (cfr. la relazione dell'Amministrazione, allegata da parte resistente, già citata).

Dalla lettura dell'elaborato della ricorrente (cfr. l'allegato al ricorso depositato sub n. 4) in combinazione con il voto alla stessa attribuito, sulla base della correlativa griglia applicativa dei criteri stabiliti dalla commissione (cfr. allegato n. 3 di parte ricorrente) non emergono, quindi, i suindicati vizi di eccesso di potere, mentre, per il resto, l'assunto della ricorrente sulla diversa graduazione che avrebbe dovuto essere assegnata al criterio dell'originalità impinge nel merito delle valutazioni della commissione, con conseguente inammissibilità delle corrispondenti censure.

13) Risulta, pertanto, inammissibile anche la richiesta di verifica svolta dal patrocinio ricorrente sulle prove svolte dall'esponente. Al riguardo, è sufficiente ribadire che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che, le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi – diversi da quello in esame - in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile, sicché l'organo giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), ma deve limitarsi al riscontro delle eventuali ipotesi estreme sopra richiamate (v., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. I, parere n. 516/2020 del 02.03.2020).

14) Dall'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, relativi alla prima prova scritta, sulla quale la ricorrente ha riportato il punteggio di 15,45, discende il difetto d'interesse allo scrutinio delle restanti censure, afferenti la prova pratica, nella quale la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 8 su 10: la ricorrente ha, infatti, riportato per le prove scritte il punteggio complessivo di 23,45, derivante dalla somma del punteggio della prima prova (15,45) con quello della prova pratica (8); ebbene, anche laddove, per ipotesi, alla prova pratica l'esponente riportasse il punteggio massimo, pari a 10, non potrebbe comunque raggiungere la sufficienza negli scritti, pari al punteggio di 28.

Conseguentemente, i restanti motivi di ricorso risultano improcedibili per difetto d'interesse.

15) Il ricorso introduttivo va, pertanto respinto e, con esso, i ricorsi per motivi aggiunti, imperniati sul vizio di illegittimità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo, evidentemente infondato.

16) Risulta, infine, inammissibile prima ancora che infondata la domanda risarcitoria, introdotta in modo generico oltreché priva di uno dei suoi elementi costitutivi (l'ingiustizia del danno), in disparte l'assenza di prova sui restanti.

17) Conclusivamente, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe specificati, vanno respinti in ogni loro domanda.

18) Ciò nondimeno, dal complessivo andamento della vicenda, sul piano sostanziale e processuale, il Collegio ricava le ragioni che, ai sensi degli articoli 26, comma 1 c.p.a. e 92, comma 2 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni loro domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario

L'ESTENSORE
Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.